

SCHEMA DI PATTO AGGIUNTO ALLA CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIESOLE - di cui alla Delibera del D.G. n. 1928 del 09/12/2021, rinnovata con Delibera del D.G. n. _____ del _____

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona del Dott.ssa Maria Antonietta Ciardetti, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Prestazioni, delegata alla stipula del presente atto con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____;

E

l'Associazione Confraternita della Misericordia di Fiesole di seguito denominata 'Associazione' con sede legale in Fiesole (FI), Via Marini, 7 - codice fiscale n. 901343250484, nella persona della Dott. Guido Brillì, nato a Fiesole (FI), il 14/05/1948, non in proprio ma in qualità di Presidente domiciliato per la carica presso l'Associazione;

PREMESSO CHE

- le Parti hanno stipulato e sottoscritto una convenzione di cui alla Deliberazione n. 1928 del 09/12/2021, per la "Messa a disposizione di locali per il servizio di continuità assistenziale, con annessi servizi", con decorrenza fino al 10/06/2024, rinnovabile;
- la Misericordia di Fiesole con PEC del 08/05/2024, agli atti d'ufficio, si rende disponibile al rinnovo della convenzione in oggetto, ma non fornirà più un'auto di servizio a disposizione del medico di continuità Assistenziale per l'effettuazione delle attività domiciliari;

Considerato che la Delibera del D.G. n. _____ del _____ rinnova la convenzione in oggetto;

Rilevata la necessità di formalizzare con il presente Patto Aggiunto la Convenzione di cui alla Deliberazione n. 1928 del 09/12/2021, prevedendo la rimodulazione dei servizi offerti dalla Misericordia di Fiesole e del conseguente corrispettivo economico, come sotto riportato:

- 1) modifica dell'art 2.1 - *LOCALI E DISPONIBILITÀ' AUTO* - l'Associazione non fornirà più un'auto di servizio a disposizione del medico di continuità Assistenziale per l'effettuazione delle attività domiciliari;
- 2) modifica dell'art. 4 - *COMPENSI ECONOMICI E PAGAMENTI* - l'Azienda riconoscerà all'Associazione, un rimborso massimo annuo non più di € 9.677,00= ma di € 7.377,00=.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

1. Le Parti concordano di modificare:
 - l'art 2.1 - LOCALI E DISPONIBILITÀ' AUTO - l'Associazione non fornirà più un'auto di servizio a disposizione del medico di continuità Assistenziale per l'effettuazione delle attività domiciliari;
 - l'art. 4 - COMPENSI ECONOMICI E PAGAMENTI - l'Azienda riconoscerà all'Associazione, un rimborso massimo annuo non più di € 9.677,00= ma di € 7.377,00=.
2. Il presente patto aggiunto decorre dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale.
3. Le parti concordano infine che sono fatti salvi eventuali rapporti intercorsi prima della sottoscrizione del presente patto prevedendo che saranno disciplinati da quanto previsto dal patto stesso.
4. Ogni variazione al presente Patto Aggiunto è concordata tra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello Nazionale e/o Regionale;

Ad eccezione di quanto espressamente previsto con questo Patto Aggiunto, sono confermate tutte le clausole dell'accordo in precedenza stipulato (convenzione di cui alla delibera del D.G. n. 1928 del 09/12/2021).

Il presente atto consta di n. 2 pagine.

Per l'Azienda Usl Toscana Centro	Per l'Associazione
<i>Direttore S.O.C. Approvvigionamento Prestazioni</i> Dott.ssa Maria Antonietta Ciardetti	<i>Il Legale Rappresentante</i> Dott. Guido Brilli